

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 18

Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Disposizioni in materia di ravvedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento, per i tributi, per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, sempreché la violazione non sia già stata constatata.

2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al comma 1, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati con le modalità previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", nonché all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario".

Art. 2

Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Veneto, e previsto per il 31 dicembre 2002, è rinviato al 31 dicembre 2003.

2. I crediti di importo non superiore a euro 16,53 relativi alle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.

3. La gestione delle esenzioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, "Misure in materia tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è assicurata dalla Regione a far data dal 1° gennaio 2003 e contestualmente termina la gestione temporanea del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 3

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria"

1. L'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria" si interpreta nel senso che l'aliquota della addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile non superiore a euro 30.987,41 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile non superiore a euro 30.987,41. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi non sia superiore a euro 30.987,41.

2. Per disabile, ai fini della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40, si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale i diritti delle persone handicappate".

Art. 4

Disposizioni in materia di addizionale sul gas metano

1. Nella Tabella allegata all'articolo 38 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" nella descrizione della tipologia di consumi di cui al punto 3, dopo le parole "Consumi uso domestico cottura cibi produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi" sono aggiunte le parole "e altri usi civili".

Art. 5

Disposizioni sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al numero 27 Abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi (legge 16 dicembre 1985, n. 752, articolo 17) della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158".

2. L'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" è abrogato.

3. I crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Al minor introito derivante dall'attuazione della presente legge sull'unità previsionale di base (u.p.b.) E0005 "Tasse sulle concessioni regionali" iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, pari ad euro 46.500,00 per l'esercizio 2002 ed euro 93.000,00 per ciascuno degli esercizi seguenti al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base (u.p.b.) U0023 "Spese generali di funzionamento" iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004.

Art. 7
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Disposizioni in materia di ravvedimento
- Art. 2 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica
- Art. 3 - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria"
- Art. 4 - Disposizioni in materia di addizionale sul gas metano

Art. 5 - Disposizioni sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi

Art. 6 - Norma finanziaria

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 agosto 2002, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 maggio 2002, n. 15/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 maggio 2002, dove ha acquisito il n. 272 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 5 giugno 2002;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 luglio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Claudio Rizzato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 luglio 2002, n. 7163.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente legge ha come obiettivo fondamentale la razionalizzazione e la semplificazione amministrativa degli adempimenti dovuti dal contribuente e la interpretazione di alcune norme in materia di tributi regionali nell'ottica della realizzazione di un diverso rapporto tra ente impositore e soggetto passivo di imposta.

Articolo 1

Nell'attuale normativa il ravvedimento, disciplinato dall'ar-

articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, può avvenire solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione o entro un anno dal momento in cui è stata commessa l'irregolarità.

Questo rende scarsamente appetibile l'istituto per i contribuenti che intendono spontaneamente regolarizzare la violazione commessa, ma che si avvedono della irregolarità solo una volta decorso il termine.

La disciplina vigente in materia di ravvedimento non appare conforme alle finalità che un sistema sanzionatorio dovrebbe coerentemente perseguire nel più vasto ambito della fiscalità.

In questo quadro le norme sul ravvedimento dovrebbero costituire un elemento di stimolo per il recupero della materia imponible sfuggita a imposizione.

Una scelta di questo tipo appare ispirata ai criteri di equità, flessibilità, dialogo tra Regione e contribuente e soprattutto modernità ed efficienza nella gestione dei tributi.

Articolo 2

Il comma 1, dell'articolo 2, del ddl dispone che il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, di competenza della regione dal 1 gennaio 1999, ex articolo 17, comma 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449, e prevista per 31 dicembre 2002 è rinviata al 31 dicembre 2003.

La previsione del termine più ampio del 31 dicembre 2003, per l'accertamento degli omessi e insufficienti pagamenti, è motivata dalla necessità di permettere la messa a punto dell'archivio che attualmente risulta incompleto e non aggiornato, a causa dei ritardi del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, ne doveva assicurare la gestione e l'aggiornamento a mezzo del proprio sistema informativo nel periodo transitorio.

La proroga del termine, peraltro, si pone in linea con analoghe proroghe disposte dallo Stato in materia di tributi, ed è diretta ad evitare che il ritardato e parziale trasferimento degli archivi necessari per la corretta gestione del tributo, da parte del Ministero competente, si traduca in un pregiudizio per il contribuente del Veneto con l'avvio di procedimenti di accertamento che troverebbero la loro ragion d'essere esclusivamente nel mancato aggiornamento degli archivi.

La proroga, pertanto, nel caso concreto, è diretta ad evitare che il ritardo con il quale l'Amministrazione Regionale è stata posta nelle condizioni di conoscere i dati relativi al tributo, e quindi provvedere alla gestione dello stesso, si traducano in un cattivo funzionamento dell'attività di accertamento, con la possibile emanazione di errati atti di riscossione, con danno sia per il contribuente che per la stessa Amministrazione. Al comma 2, dell'articolo 2, è prevista la rinuncia, per economicità della azione amministrativa, al recupero dei crediti relativi a tasse automobilistiche, sanzioni e interessi inferiori a euro 16,53 (lire trentaduemila) come già previsto nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, per tutti i tributi dovuti fino al 31 dicembre 1997.

Infine al comma 3, dell'articolo 2, è previsto che la gestione

delle esenzioni, di cui al decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 "Misure in materia tributaria", attualmente svolte dalla agenzia delle entrate, sia svolta dalla Regione a far data dal 1 gennaio 2003.

Articolo 3

La legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 ha previsto per le famiglie con disabile, aventi un reddito non superiore a 30.987,41 euro il mantenimento della aliquota della addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche allo 0,9 per cento.

Poiché per le imposte sui redditi non esiste il concetto di famiglia è necessario definire a quali soggetti spetta la agevolazione.

Con l'articolo interpretativo si individuano i soggetti disabili e coloro che hanno a carico un disabile.

Articolo 4

Poiché per mero errore materiale nella tabella allegata all'articolo 38 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 sono state omesse le parole "altri usi civili" con la presente legge la tabella viene corretta.

Articolo 5

L'abolizione della tassa di concessione per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi tende a semplificare gli adempimenti dei cittadini in considerazione dell'esiguità dell'introito derivante rapportato ai costi di gestione amministrativa.

Infatti il gettito riscosso nel corso dell'anno 2001 è stato pari ad euro 81.711,84 versato da circa un migliaio di contribuenti.

Inoltre la disapplicazione della tassa, con la prevista estinzione di ogni relativa pendenza, permetterà di risolvere definitivamente l'annoso problema relativo al pagamento della stessa anche nel caso in cui non si eserciti la raccolta che ha creato un notevole contenzioso tra amministrazione e contribuenti anche in relazione all'interpretazione dell'articolo 51 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta in data 2 luglio 2002 presenti i rappresentanti dei gruppi consiliari FI (con delega AN), LV-LN-P, CDU-PPE, Misto, DS, Insieme per il Veneto- La Margherita, Socialisti Democratici e Repubblicani per il Veneto, ha approvato all'unanimità il progetto di legge oggi al vostro esame.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1977 è il seguente:

"13. Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.”.

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 281/1970 è il seguente:

“2. Imposta sulle concessioni statali.

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 40/2001 è il seguente:

“Art. 1 - Rideterminazione della misura di tributi regionali.

1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è fissata nelle seguenti percentuali applicate agli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sue successive modificazioni:

a) fino a euro 10.329,14 1,2 %;

b) oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71 1,3 %;

c) oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41 1,4 %;

d) oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68 1,4 %;

e) oltre euro 69.721,68 1,9 %.

2. Per le famiglie con disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi complessivi fino a euro 30.987,41 è fissata nella percentuale dello 0,9.

3. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al Capo I del Titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dall'1 gennaio 2002 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.”.

- Il testo dell'art. 12 del DPR n. 917/1986 è il seguente:

“Articolo 12 - Detrazioni per carichi di famiglia.

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;

3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a

46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro.

2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili. 4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 104/1992 è il seguente:

“3. Soggetti aventi diritto.

1. E persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo della Tabella allegata all'art. 38 della legge regionale n. 2/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 38 - Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le aliquote dell'addizionale

regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, per quanto riguarda le tariffe T2, ridotte ai nuovi valori indicati ai punti 2 e 3 della tabella in calce al presente articolo, per quanto riguarda la tariffa T1, confermate nei valori indicati al punto 1 della medesima tabella, mentre quelle relative ai consumi per usi industriali e artigianali ed agricoli, sono determinate nella misura del cinquanta per cento della corrispondente imposta erariale.

2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 6 settembre 1991, n. 25 “Determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione; dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale medesima.”;

b) l'articolo 2 “Tributi propri” della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (legge finanziaria 1992);

c) 18 dicembre 1993, n. 52 “Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano.”.

(segue tabella)

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE

TIPOLOGIA CONSUMI		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO		IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO	
		LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO	EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO	LIRE AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO	EURO AL METRO CUBO DI GAS METANO EROGATO
1	Consumi uso domestico cottura cibi e produzione acqua calda (T1)	10	0,005165	10	0,005165
2	Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - fino a 250 metri cubi	10	0,005165	10	0,005165
3	Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscaldamento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi	25	0,012911	25	0,012911

4. Struttura di riferimento

Direzione ragioneria e tributi